



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2525**

Modifica all'articolo 92 della Costituzione in materia di nomina dei ministri

18/12/2022 - 07:13

# Indice

1. DDL S. 2525 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2525 .....	4

## **1. DDL S. 2525 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2525  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 92 della Costituzione in materia di nomina dei ministri

---

Iter

**10 marzo 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2525**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Cataldo Mininno](#) ( [Misto](#) )

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **14 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 403 del 15 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , NOMINE , MINISTRI

**Articoli**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), DELEGA DI COMPETENZA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 10 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2525

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2525

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MININNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2022

Modifica all'articolo 92 della Costituzione in materia di nomina dei ministri

Onorevoli Senatori. - Secondo il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento, come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.

La formazione del Governo, nella prassi, si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.

La fase preparatoria consiste nelle consultazioni che il Presidente della Repubblica svolge per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un Governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica.

Il Presidente della Repubblica, quindi, conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può formare un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. Si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato a recepire la volontà maggioritaria del Parlamento, quale risulta dalla fase delle consultazioni.

Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi politici.

L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'esecutivo e dei Ministri. Il procedimento si conclude quindi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Presidente del Consiglio e di quello di nomina dei singoli Ministri, entrambi controfirmati dal Presidente del Consiglio nominato.

L'attuale formulazione della Carta costituzionale prevede che sia il Presidente della Repubblica a nominare i Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. Ne consegue che se l'iniziativa della scelta dei Ministri è del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica non si deve necessariamente limitare ad accoglierla passivamente, ma può esercitare anch'egli un potere di scelta. È infatti già successo che il Presidente della Repubblica si sia opposto alla nomina di Ministri proposti dal Presidente del Consiglio incaricato senza che peraltro esista un obbligo costituzionale di motivarne il rifiuto.

Se è evidente che il Capo dello Stato non può nominare una persona che non sia stata proposta dal Presidente del Consiglio, e che quindi goda della fiducia di quest'ultimo, è altrettanto vero che la

proposta del Presidente del Consiglio per la guida di un Ministero è espressione della volontà della maggioranza parlamentare e, di riflesso, della maggioranza degli elettori e, pertanto, il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere il potere di respingerla.

Il presente disegno di legge costituzionale, pertanto, nel modificare il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, propone che la scelta dei Ministri ricada sotto la responsabilità esclusiva del Presidente del Consiglio.

#### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, successivamente, i Ministri scelti da quest'ultimo ».

